

Legge regionale 17 marzo 2000, n.26

Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1
(Oggetto)

1. La presente legge riordina e razionalizza la normativa regionale in materia di personale e organizzazione, in attuazione dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge, il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale è disciplinato ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Agli effetti della presente legge con le parole "decreto legislativo" si intende richiamato il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 2
(Finalità)

1. La presente legge si propone di potenziare l'efficienza dell'azione amministrativa regionale, nel quadro dei principi di imparzialità, di trasparenza e di economicità, al fine di garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la struttura operativa regionale si ispira a criteri di programmazione, di flessibilità, di controllo dei risultati, nonché agli altri criteri di organizzazione di cui al decreto legislativo, con particolare riferimento a:

- a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee;
- b) collegamento dell'attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna e di interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
- c) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e l'attuazione dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di

- procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni;
- d) armonizzazione degli orari di servizio in relazione alle esigenze dell'utenza;
 - e) responsabilit  e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attivit  lavorativa;
 - f) flessibilit  nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane;
 - g) formazione e aggiornamento del personale, ivi compreso quello appartenente alla qualifica dirigenziale, garantendo pari opportunit  alle lavoratrici ed ai lavoratori.

3. La Regione Toscana applica il principio della separazione delle competenze e delle responsabilit  degli organi istituzionali da quelle dei dirigenti.

TITOLO II SEPARAZIONE FRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE

CAPO I PRINCIPI

ARTICOLO 3 (Rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza)

1. Le funzioni amministrative e le attivita' di diritto privato che lo Statuto, le leggi regionali e le altre disposizioni attribuiscono agli organi di direzione politica sono ripartite tra gli stessi e i dirigenti regionali.
2. Gli organi di direzione politica esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni. Verificano, inoltre, la rispondenza dei risultati dell'attivit  amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
 - a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti d'indirizzo interpretativo applicativo;
 - b) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
 - c) le nomine, le designazioni e gli atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
 - d) la definizione delle priorit , dei piani, e delle direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
 - e) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra le strutture di cui all'articolo 15, comma 2 ed all'articolo 19.

3. La Giunta regionale, in riferimento ad individuati procedimenti, può provvedere con deliberazione a specificare, dettagliandole, le competenze della Giunta stessa e della dirigenza.

4. La Giunta regionale, oltre alle direttive generali, può impartire direttive specifiche per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Ente, fatto salvo il principio di autonomia del Consiglio regionale.

5. Ai fini dell'organizzazione del Consiglio regionale, le facoltà di cui ai commi 3 e 4 sono esercitate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

6. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

ARTICOLO 4

(Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica)

1. La Giunta regionale può avvalersi, per le attività e le funzioni di propria competenza, della collaborazione a titolo consultivo di speciali comitati o nuclei di valutazione da essa costituiti e composti da dirigenti del centro direzionale ed eventualmente da esperti di particolare qualificazione, scelti fra i docenti universitari, i professionisti iscritti negli appositi albi, i dirigenti pubblici e privati.

2. Gli organismi di cui al comma 1 operano su impulso del Presidente della Giunta, in collegamento con il dipartimento della Presidenza della Giunta di cui alla Tabella A, allegata alla presente legge.

3. Il Presidente e ciascun componente la Giunta dispongono di un proprio ufficio con funzioni di diretto supporto, nonché per le attività di segreteria particolare e le relazioni interne ed esterne. Il rapporto con la struttura operativa, cui compete comunque la direzione finanziaria, tecnica e amministrativa della Regione, è realizzato tramite i coordinatori di cui all'articolo 25. Il personale preposto agli uffici di cui al presente comma è disciplinato dal capo II.

4. Il Presidente, gli altri componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e ciascun Gruppo consiliare dispongono di propri uffici per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3. Il personale assegnato a tali uffici è disciplinato rispettivamente dal capo II e dal capo III.

5. Per ogni legislatura regionale il Consiglio, entro centoventi giorni dall'insediamento, stabilisce con propria deliberazione il numero dei dipendenti regionali, articolato per categoria, che può essere assegnato agli uffici di cui ai commi 3 e 4. In assenza del provvedimento, si applicano le corrispondenti disposizioni vigenti nella precedente legislatura.

CAPO II

STRUTTURE SPECIALI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA

ARTICOLO 5

(Strutture speciali di supporto del Presidente e dei componenti la Giunta e del Presidente e degli altri componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale dispone di un proprio ufficio di gabinetto e ciascun componente la Giunta di un proprio ufficio di segreteria, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Il Presidente del Consiglio regionale dispone di un proprio ufficio di gabinetto e gli altri componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio dispongono di un proprio ufficio di segreteria, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3.

ARTICOLO 6

(Il responsabile delle strutture speciali di supporto)

1. A ciascuna delle strutture speciali di supporto del Presidente e dei componenti la Giunta è preposto un responsabile, il cui incarico è deliberato dalla Giunta regionale su proposta nominativa dell'amministratore interessato, con contratto di diritto privato di durata non superiore al mandato dell'amministratore stesso. Il contratto è rinnovabile e revocabile con le stesse forme e si risolve di diritto con la cessazione dall'incarico dell'amministratore proponente.

2. A ciascuna delle strutture speciali di supporto del Presidente e degli altri componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è preposto un responsabile, il cui incarico è deliberato dalla Giunta regionale, su proposta nominativa dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Agli incarichi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

3. I responsabili delle strutture speciali di supporto possono essere scelti:

- a) tra i dirigenti e i funzionari direttivi regionali;
- b) tra i dirigenti e i funzionari direttivi di Enti locali o di

altre amministrazioni pubbliche;

c) tra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere, che abbiano inoltre maturato un'esperienza almeno triennale in qualifica dirigenziale o almeno quinquennale in qualifica di quadro o equivalente, oppure che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, oppure che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli dell'Avvocatura dello Stato.

4. Nella dotazione organica complessiva delle strutture regionali e' mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello dei dipendenti di ruolo preposti alle strutture speciali di supporto di cui all'articolo 5.

ARTICOLO 7 (Rapporto di lavoro)

1. Per il responsabile delle strutture speciali di supporto che sia scelto tra i dirigenti e i funzionari direttivi regionali, di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), la sottoscrizione del contratto a tempo determinato di cui all'articolo 6, comma 1 comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato e' utile, ad ogni effetto, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza; e' utile, altresì, ai fini dell'anzianita' di servizio nella posizione di provenienza. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente e' riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianita' complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

2. Per il responsabile delle strutture speciali di supporto che sia scelto tra i dirigenti e i funzionari direttivi di Enti locali o di altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b), la nomina e' subordinata alla collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'Ente di provenienza, secondo il relativo ordinamento.

3. Gli incarichi attribuiti ai sensi dell'articolo 6 non costituiscono titoli valutabili nelle selezioni bandite dalla Regione Toscana.

4. I responsabili delle strutture speciali di supporto, per tutta la durata dell'incarico e per i due anni successivi, non possono

essere titolari di nomine o designazioni della Regione.

5. Il trattamento economico dei responsabili delle strutture speciali di supporto del Presidente e di ciascun componente la Giunta e' determinato dalla Giunta regionale, in modo uniforme. Tale trattamento non puo' essere superiore a quello spettante ai dirigenti regionali titolari di area o di servizio per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta, ed a quello spettante ai dirigenti regionali titolari di unita' operativa complessa per i responsabili degli uffici di segreteria di ciascun componente la Giunta.

6. Il trattamento economico dei responsabili delle strutture speciali di supporto del Presidente e degli altri componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e' determinato dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, in modo uniforme. Tale trattamento non puo' essere superiore a quello spettante ai dirigenti regionali titolari di area o di servizio, per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio, ed a quello spettante ai dirigenti regionali titolari di unita' operativa complessa, per i responsabili degli uffici di segreteria degli altri componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

7. Ai responsabili delle strutture speciali di supporto del Presidente e di ciascun componente la Giunta regionale puo' essere corrisposta, in attesa di apposita definizione contrattuale, mediante provvedimento della Giunta, una specifica indennita' in sostituzione della retribuzione di risultato, non superiore a, quanto attribuito a tale titolo dall'Amministrazione ai dirigenti ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

8. Ai responsabili delle strutture speciali di supporto del Presidente e degli altri componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale si applicano le disposizioni di cui al comma 7. Il provvedimento della Giunta regionale e' adottato su richiesta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e d'intesa col medesimo.

9. Al personale dipendente assegnato alle strutture speciali di supporto del Presidente e di ciascun componente la Giunta regionale non appartenente alla qualifica dirigenziale, ad esclusione del responsabile, puo' essere corrisposta mensilmente, in attesa di apposita definizione contrattuale, mediante provvedimento della Giunta, una specifica indennita' a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagiati, nell'ambito delle complessive disponibilita' di bilancio, che assorbe tutte le competenze accessorie e le indennita' previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

10. Al personale dipendente assegnato alle strutture speciali di supporto del Presidente e degli altri componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale non appartenente alla qualifica dirigenziale, ad esclusione del responsabile, si applicano le disposizioni di cui al comma 9. Il provvedimento della Giunta regionale e' adottato su richiesta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e d'intesa col medesimo.

ARTICOLO 8 (Prestazioni esterne)

1. La Giunta regionale, nell'ambito della somma annuale stanziata nel competente capitolo del bilancio di previsione, finalizzata al finanziamento di consulenze o prestazioni libero-professionali, delibera i relativi incarichi, su proposta nominativa degli amministratori interessati, in relazione alle funzioni ad essi attribuiti.

2. La Giunta disciplina altresì, con propria deliberazione, i criteri generali ed i requisiti per il conferimento dei suddetti incarichi e per la determinazione dei compensi.

ARTICOLO 9 (Disposizione di bilancio)

1. Le spese relative alle posizioni di cui all'articolo 6, comma 1 ed alle prestazioni esterne di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 8 sono iscritte in appositi capitoli del bilancio regionale.

CAPO III PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI

ARTICOLO 10 (Strutture speciali di segreteria dei Gruppi consiliari)

1. Ogni Gruppo consiliare, costituito ai sensi del regolamento interno del Consiglio, dispone per il proprio funzionamento di una struttura speciale di segreteria la cui dotazione organica e' stabilita dal Consiglio regionale ad inizio di ogni legislatura, con propria deliberazione, su proposta dell'Ufficio di Presidenza.

2. La dotazione organica determina il numero e le categorie del personale da assegnare.

ARTICOLO 11 (Assegnazione del personale)

1. Il personale di cui all'articolo 10 puo' essere scelto:

a) tra il personale inquadrato nel ruolo regionale;

b) tra i dipendenti di ruolo dello Stato, degli Enti locali o di altri Enti pubblici mediante comando alla Regione Toscana.

2. Il personale di cui al comma 1, lettera a) e' assegnato, su richiesta nominativa di ciascun Presidente di Gruppo, tra il personale in servizio al Consiglio regionale, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, tenuto conto delle esigenze di servizio degli uffici consiliari.

3. Qualora la richiesta si riferisca a personale in servizio presso altri uffici regionali, il provvedimento di trasferimento e' deliberato d'intesa con la Giunta regionale.

4. La Giunta regionale provvede altresì, a seguito di richiesta nominativa di ciascun Presidente di Gruppo, all'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa per il comando del personale di cui al comma 1, lettera b).

5. Per l'assegnazione ai Gruppi deve essere preventivamente acquisito, dal Presidente del Gruppo proponente, l'assenso scritto del dipendente.

ARTICOLO 12

(Rapporto di lavoro)

1. I dipendenti regionali assegnati ai Gruppi consiliari conservano i diritti ed i doveri del proprio stato giuridico ed economico e sono posti alle dirette dipendenze funzionali dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

2. Alla cessazione dell'incarico i dipendenti regionali assegnati ai Gruppi sono ricollocati nella struttura organizzativa di provenienza, compatibilmente con le esigenze di servizio.

3. L'orario di servizio del personale dei Gruppi consiliari, le modalita' per l'effettuazione delle trasferte e delle missioni sono disciplinati dai rispettivi Presidenti di Gruppo, nel rispetto della normativa vigente per il personale regionale.

4. Al personale assegnato ai Gruppi consiliari puo' essere corrisposta mensilmente, in attesa di apposita definizione contrattuale, mediante provvedimento della Giunta regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, una specifica indennita' a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagiati, nell'ambito delle complessive disponibilita' di bilancio, che assorbe tutte le competenze accessorie e le indennita' previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

ARTICOLO 13

(Incarichi a tempo determinato)

1. Nel caso di impossibilita' di esperire fruttuosamente le procedure per il reperimento del personale di cui all'articolo 11, su richiesta del Presidente di ciascun Gruppo consiliare, la Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, assume, mediante incarico a tempo determinato, pieno o parziale, estranei all'Amministrazione regionale:

- a) per i Gruppi composti fino a tre consiglieri, in numero non superiore a due unita' tra quelle previste dalla dotazione organica del Gruppo;
- b) per i Gruppi composti da quattro consiglieri, in numero non superiore a tre unita' tra quelle previste dalla dotazione organica del Gruppo;
- c) per i Gruppi composti da cinque fino a dodici consiglieri, in numero non superiore a quattro unita' tra quelle previste dalla dotazione organica del Gruppo;
- d) per i Gruppi composti da tredici o piu' consiglieri, in numero non superiore a sei unita' tra quelle previste dalla dotazione organica del Gruppo.

2. Detta assunzione ha termine con la scadenza ordinaria o anticipata della legislatura nella quale era stata deliberata ed e' revocata in caso di scioglimento del Gruppo. Puo' comunque essere revocata in qualunque momento su proposta del Presidente del Gruppo, con un preavviso di sessanta giorni. In tale fattispecie il dipendente cessa immediatamente il proprio servizio presso il Gruppo a decorrere dalla data di licenziamento, ma allo stesso viene corrisposta la retribuzione relativa al preavviso di sessanta giorni, il relativo rateo di tredicesima, nonche' il corrispettivo economico delle ferie eventualmente maturate nello stesso periodo.

3. Ferma restando la durata a termine del rapporto, il trattamento economico, normativo e disciplinare degli incaricati e' regolato dalle disposizioni legislative e contrattuali in vigore per il personale di ruolo, in quanto applicabili.

4. L'assunzione a tempo determinato non precostituisce in alcun caso titolo o riconoscimento di diritti per l'inquadramento nel ruolo regionale.

5. E' vietata, da parte dei Gruppi consiliari, qualsiasi forma di reclutamento di personale che configuri l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato, anche a termine.

ARTICOLO 14

(Il responsabile della segreteria)

1. Al responsabile della segreteria di ciascun Gruppo consiliare

spetta il trattamento economico previsto per il funzionario inquadrato in un profilo professionale appartenente alla categoria D, posizione economica D3.

2. Qualora il responsabile venga scelto tra il personale dipendente inquadrato in categoria o posizione economica inferiore, detto incarico e' attribuito con contratto di diritto privato a tempo determinato, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, previa indicazione dei Gruppi consiliari. La sottoscrizione di tale contratto comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato e' utile, ad ogni effetto, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza; e' utile, altresì, ai fini dell'anzianita' di servizio nella categoria di provenienza. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente e' riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianita' complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

3. Agli incarichi di cui al presente articolo non si applicano i limiti di assunzione previsti dall'articolo 13, comma 1.

4. Al responsabile della segreteria di ciascun Gruppo conciliare si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 3 e 4.

TITOLO III

ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA E DELLA STRUTTURA OPERATIVA REGIONALE

CAPO I

LA STRUTTURA OPERATIVA

ARTICOLO 15

(Le strutture di massima dimensione)

1. La struttura operativa della Regione e' articolata secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).

2. Le strutture di massima dimensione sono:

- a) il dipartimento del Consiglio regionale, istituito per assicurare l'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio stesso;
- b) i dipartimenti della Giunta regionale, distinti in dipartimenti di settore, per l'esercizio delle competenze regionali nell'ambito delle rispettive materie, e dipartimenti funzionali, per l'esercizio secondo criteri di organicita' di prevalenti funzioni strumentali e di supporto a favore dell'intera Amministrazione regionale.
- c) l'Avvocatura, per l'esercizio delle funzioni di patrocinio

giudiziale della Regione.

3. I dipartimenti della Giunta regionale e l'Avvocatura formano il centro direzionale.

4. Le strutture di cui al presente articolo sono elencate nella tabella A, allegata alla presente legge. Le successive modificazioni ed integrazioni sono disposte, con deliberazione, nel rispetto dei criteri e dei vincoli previsti dalle altre norme della presente legge, dal Consiglio regionale su proposta formulata, per gli ambiti di rispettiva competenza, dall'Ufficio di Presidenza e dalla Giunta.

5. La Giunta regionale e, per il Consiglio, l'Ufficio di Presidenza, provvedono rispettivamente con proprie deliberazioni a costituire le altre strutture di livello dirigenziale di cui all'articolo 16 ed a specificarne le attribuzioni nel rispetto della declaratoria della deliberazione consiliare di cui al comma 4.

ARTICOLO 16

(Le strutture di livello dirigenziale)

1. Le strutture a responsabilit  dirigenziale, costituite all'interno delle strutture di cui all'articolo 15, sono le aree, i servizi e le unita' operative complesse.

2. Le aree e i servizi sono le strutture di grado piu' elevato dopo quelle di massima dimensione.

3. Le aree sono costituite per lo svolgimento, in rapporto ad un ampio comparto amministrativo, di prevalenti attivita' di:

- a) programmazione, indirizzo e controllo;
- b) elaborazione tecnica;
- c) studio, ricerca e consulenza;
- d) ispezione amministrativa.

4. I servizi sono costituiti per lo svolgimento di prevalenti attivita' di gestione amministrativa riferite ad un complesso omogeneo di competenze regionali.

5. Le unita' operative complesse sono costituite, all'interno delle aree o dei servizi di cui ai commi 3 e 4, o anche, per particolari esigenze, all'esterno di tali strutture, per lo svolgimento di parti omogenee di un complesso di competenze ripartite per materia, per obiettivo o per tipo di funzioni.

6. Strutture equiparate alle aree od alle unita' operative complesse possono essere costituite anche per la realizzazione di programmi o progetti determinati, previsti dai programmi di lavoro del dipartimento. Esse assumono la denominazione, secondo

i casi, di area di programma o di progetto ovvero di unita' di programma o di progetto.

7. Le strutture di cui al comma 6 sono costituite, in relazione ai contenuti del programma o del progetto da realizzare, per un tempo determinato. I relativi incarichi di direzione sono attribuiti per la corrispondente durata, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32.

8. Nei dipartimenti possono inoltre essere costituite posizioni individuali per lo svolgimento in modo organico e continuativo di funzioni ispettive, di elaborazione tecnica, studio, ricerca di livello dirigenziale. Tali posizioni individuali sono equiparate alle aree o alle unita' operative complesse, a seconda della rilevanza dei compiti ad esse affidati.

9. Posizioni individuali equiparate alle aree o alle unita' operative complesse, secondo i criteri di cui al comma 8, possono essere costituite anche nell'Avvocatura, per l'esercizio di corrispondenti attivita' tecnico-professionali.

ARTICOLO 17

(Ulteriori articolazioni organizzative)

1. All'interno delle strutture a responsabilita' dirigenziale possono essere costituite ulteriori articolazioni organizzative, determinate con atti amministrativi, in conformita' alle disposizioni contrattuali.

2. Le articolazioni organizzative di cui al comma 1 hanno competenze piu' delimitate rispetto alle strutture di cui all'articolo 16 e sono affidate alla responsabilita' di dipendenti inquadrati nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica dirigenziale.

3. Possono essere costituite anche posizioni individuali equiparate alle articolazioni organizzative di cui al comma 1, con compiti di corrispondente complessita' inerenti lo svolgimento in modo organico e continuativo di funzioni della tipologia di cui all'articolo 16, comma 8.

4. Possono essere altresì costituite articolazioni organizzative addette ad attivita' di rilevanza meramente interna alle strutture nelle quali sono ricomprese.

ARTICOLO 18

(Le strutture interdipartimentali)

1. Le aree di cui all'articolo 16, comma 3 possono essere costituite anche a livello interdipartimentale, per la elaborazione di programmi obiettivo previsti dal programma regionale di sviluppo o di progetti specifici di particolare

rilevanza individuati dalla Giunta regionale o, per quanto di competenza, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

2. A livello interdipartimentale possono inoltre essere costituiti, per lo svolgimento di particolari studi o elaborazioni, gruppi di lavoro equiparati, con espressa attestazione nell'atto di costituzione, alle aree o alle unità operative complesse, a seconda della rilevanza dello studio o elaborato da produrre.

3. Le strutture di cui ai commi 1 e 2 cessano alla scadenza dei termini predeterminati con l'atto di costituzione e comunque con l'adempimento dei compiti affidati.

4. Strutture di livello dirigenziale a carattere interdipartimentale possono essere costituite a tempo indeterminato, per l'esercizio di compiti istituzionali richiedenti la collaborazione di più dipartimenti.

5. Le deliberazioni che costituiscono le strutture interdipartimentali di cui al presente articolo individuano il dipartimento di riferimento operativo in base alla prevalenza delle attribuzioni e dei compiti.

ARTICOLO 19

(Le strutture extradipartimentali)

1. Per l'esercizio di particolari compiti non ricompresi nelle attribuzioni di alcuna delle strutture di massima dimensione, la Giunta regionale può costituire nell'ambito del centro direzionale, all'esterno delle stesse, strutture di livello dirigenziale equiparate a quelle di cui all'articolo 16, stabilendone contestualmente il dipartimento o l'organo di riferimento operativo.

ARTICOLO 20

(Gli uffici del Genio civile)

1. Della struttura operativa della Regione fanno parte anche gli uffici del Genio civile, che sono equiparati ai servizi di cui all'articolo 16, comma 4.

2. Il dipartimento competente in materia di politiche territoriali e ambientali costituisce il riferimento operativo per le attività degli uffici di cui al comma 1.

ARTICOLO 21

(Assegnazione del personale alle strutture)

1. Ciascun dipendente regionale è assegnato dal dirigente competente in materia di reclutamento del personale, su richiesta

e d'intesa con il coordinatore del dipartimento del Consiglio regionale per quanto riguarda il personale del Consiglio, ad una delle strutture di massima dimensione di cui all'articolo 15, o ad una delle strutture extradipartimentali di cui all'articolo 19, o ad uno degli uffici del Genio civile di cui all'articolo 20, o ad uno degli Enti o Aziende regionali.

2. All'interno della struttura di assegnazione ciascun dipendente, nei limiti della propria qualifica o categoria, può far parte, nonché assumere la responsabilità, di una o più strutture o articolazioni organizzative di cui agli articoli 16 e 17.

3. Può inoltre far parte contemporaneamente, nonché assumere la responsabilità, delle strutture di livello interdipartimentale di cui all'articolo 18.

CAPO II

I DIRIGENTI REGIONALI

ARTICOLO 22

(Funzioni dei dirigenti regionali)

1. I dirigenti regionali sono tenuti:

- a) a dare attuazione agli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali fissate dagli organi di direzione politica;
- b) a collaborare sul piano professionale con gli organi stessi, formulando proposte per gli atti di competenza di questi e curando i relativi elaborati;
- c) a collaborare con i coordinatori sia singolarmente, sia riuniti in staff.

2. I dirigenti rispondono inoltre della gestione amministrativa e dei relativi risultati, per quanto non riservato dalla presente legge alla competenza degli organi di direzione politica.

3. Ai fini e nei limiti di cui ai commi 1 e 2, i dirigenti svolgono compiti inerenti uno o più tipi delle seguenti funzioni ed attività:

- a) direzione, organizzazione e gestione della struttura operativa e predisposizione dei programmi di lavoro delle strutture cui sono preposti;
- b) svolgimento di attività di elaborazione, di consulenza, studio, ricerca; svolgimento di attività di natura tecnico-professionale; esercizio di funzioni ispettive e di controllo;
- c) gestione finanziaria ed amministrativa, con diretta emanazione degli atti amministrativi e di diritto privato per conto dell'Amministrazione regionale e con assunzione dei relativi autonomi poteri di spesa.

4. Ai dirigenti spetta anche la contrattazione con le organizzazioni sindacali del personale, per quanto di loro competenza ed in conformita' con le disposizioni del decreto legislativo, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei protocolli generali di relazioni sindacali.

5. Non rientrano tra le funzioni dei dirigenti, salvo quelle espressamente attribuite dalle singole leggi regionali:

- a) l'emanazione degli atti di controllo sugli Enti dipendenti e su altri Enti ed organismi esterni alla Regione;
- b) l'emanazione degli atti straordinari e di urgenza previsti dalle vigenti disposizioni;
- c) le deliberazioni del Consiglio regionale;
- d) l'emanazione degli atti concernenti inchieste e indagini;
- e) l'emanazione degli atti di nomina di competenza regionale in seno ad Enti ed organismi esterni;
- f) l'emanazione degli altri atti attribuiti agli organi di direzione politica dalla presente legge;
- g) la rappresentanza generale e la rappresentanza in giudizio della Regione, salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera g);
- h) gli atti generali originati da rapporti intercorsi nell'ambito dei poteri di rappresentanza dell'Ente con soggetti pubblici e privati, organizzazioni di categoria, sindacati, nonche' la stipula con tali soggetti od organismi di specifici accordi ed intese di rilevante e generale interesse pubblico.

6. Gli atti concernenti le spese di rappresentanza, di cerimoniale e di patrocinio del Presidente della Giunta sono adottati dal responsabile dell'Ufficio di Gabinetto di cui all'articolo 5, comma 1.

ARTICOLO 23

(Criteri di esercizio delle funzioni dirigenziali)

1. I dirigenti regionali, nell'ambito dei rispettivi compiti, operano in modo da assicurare l'applicazione dei criteri di organizzazione stabiliti dal decreto legislativo.

2. Essi curano, in particolare:

- a) il collegamento e la collaborazione tra le diverse strutture e articolazioni organizzative e l'interconnessione mediante sistemi informatici e statistici;
- b) la responsabilizzazione del personale e la collaborazione ai fini del risultato dell'attivita' lavorativa;
- c) la flessibilita' delle strutture e delle articolazioni organizzative, ai fini della realizzazione degli obiettivi programmati;
- d) la mobilita' del personale, i processi di riconversione professionale e la trasparenza dell'azione amministrativa;

- e) la realizzazione di moduli organizzativi volti ad assicurare l'informazione ai cittadini e le relazioni con il pubblico;
- f) l'applicazione della legge 7 agosto 1990, n.241;
- g) l'armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle altre amministrazioni, degli uffici comunitari e del lavoro privato;
- h) l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
- i) il razionale impiego delle risorse assegnate, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- l) il controllo sull'attività delle articolazioni organizzative cui sono preposti ai fini della valutazione dei risultati conseguiti.

ARTICOLO 24

(Qualifica dei dirigenti e attribuzioni delle funzioni)

1. I dirigenti regionali appartengono ad un'unica qualifica.
2. Ciascuno dei dirigenti è incaricato, secondo i criteri di cui all'articolo 30, dell'esercizio di una delle seguenti funzioni:
 - a) coordinatore di dipartimento o dell'Avvocatura, ai sensi dell'articolo 15, comma 2;
 - b) direzione di area, di cui all'articolo 16, comma 3;
 - c) direzione di servizio, di cui all'articolo 16, comma 4;
 - d) direzione di area costituita a livello interdipartimentale per l'elaborazione di programmi obiettivi o progetti, ai sensi dell'articolo 18, comma 1;
 - e) direzione di area di programma o di progetto costituita per un tempo determinato, ai sensi dell'articolo 16, comma 6;
 - f) direzione di gruppo di lavoro temporaneo equiparato ad area costituito a livello interdipartimentale, ai sensi dell'articolo 18, comma 2;
 - g) direzione di area interdipartimentale costituita a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 18, comma 4;
 - h) posizione individuale equiparata ad area, ai sensi dell'articolo 16, comma 8;
 - i) direzione di ufficio del Genio civile, di cui all'articolo 20;
 - l) direzione di unità operativa complessa, di cui all'articolo 16, comma 5;
 - m) direzione di unità di programma o di progetto costituita per un tempo determinato, ai sensi dell'articolo 16, comma 6;
 - n) direzione di gruppo di lavoro temporaneo equiparato ad unità operativa complessa, costituito a livello interdipartimentale, ai sensi dell'articolo 18, comma 2;
 - o) direzione di unità operativa complessa interdipartimentale costituita a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 18, comma 4;
 - p) posizione individuale equiparata ad unità operativa

complessa, ai sensi dell'articolo 16, comma 8;
q) direzione di struttura extradipartimentale, di cui all'articolo 19.

3. Presso il dipartimento competente in materia di personale e' tenuto un albo dei dirigenti in servizio, comprendente anche il curriculum formativo e professionale di ciascuno. Le modalita' di tenuta sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.

ARTICOLO 25

(Il coordinatore)

1. Il coordinatore ha la direzione di un dipartimento o dell'Avvocatura.

2. Il coordinatore, in particolare, assicura l'unitarieta' di azione del dipartimento e svolge a tal fine le seguenti funzioni:

- a) assiste gli organi di direzione politica e predispone, ovvero verifica e controfirma, le proposte a cura del dipartimento relativamente agli atti di competenza degli organi stessi o, per il dipartimento del Consiglio regionale, di competenza dell'Ufficio di Presidenza;
- b) cura l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definiti dagli organi di direzione politica ed assegna ai dirigenti, sulla base dell'incarico ad essi conferito, gli obiettivi da perseguire, attribuendo le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
- c) dirige, coordina e controlla l'attivita' dei dirigenti, con facolta' di assumere nei loro confronti poteri sostitutivi in caso di inerzia; ne promuove la collaborazione, anche riunendoli in staff ed effettua la valutazione degli stessi ai sensi dell'articolo 36;
- d) esercita i poteri che ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalita';
- e) richiede pareri esterni e alle apposite strutture interne, nonche', nei casi previsti dalla legge, agli organi consultivi dell'amministrazione;
- f) fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;
- g) puo' rappresentare in giudizio l'Amministrazione regionale relativamente agli adempimenti di competenza del dipartimento con i poteri di conciliare e transigere, fermo restando, comunque, il potere di rappresentanza generale in giudizio attribuito al Presidente della Giunta regionale dallo Statuto della Regione Toscana.

3. Il coordinatore ha i poteri di organizzazione generale del dipartimento e di adozione degli atti conseguenti. In tale ambito:

- a) stabilisce i criteri generali di organizzazione, secondo i principi di cui all'articolo 23 e le direttive generali impartite dagli organi di direzione politica, informandone, tramite il dipartimento competente in materia di personale, le rappresentanze sindacali unitarie dei lavoratori; b) provvede all'assegnazione del personale, dei mezzi e degli strumenti alle strutture del dipartimento, al riparto degli affari da trattare secondo le competenze stabilite, alla cura delle disposizioni che regolano lo svolgimento dei rapporti di lavoro, alla formazione di gruppi di lavoro per incarichi temporanei che interessano più strutture del dipartimento, alla designazione di personale del dipartimento per lo svolgimento di compiti a livello interdipartimentale;
- c) adotta nei confronti dei dirigenti le misure previste dall'articolo 36 in materia di responsabilità dirigenziale;
- d) esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale del dipartimento nel rispetto delle disposizioni vigenti;
- e) propone la costituzione e soppressione delle strutture e delle posizioni individuali di livello dirigenziale e ne nomina i responsabili ai sensi dell'articolo 30;
- f) costituisce, definendone le competenze e i responsabili, e sopprime le altre articolazioni organizzative interne al dipartimento;
- g) cura l'elaborazione dei programmi di lavoro del dipartimento, coordinando le proposte dei responsabili delle strutture di cui all'articolo 16;
- h) garantisce, anche a livello di ciascun servizio, lo svolgimento delle conferenze del personale per l'esame e la verifica dei programmi di lavoro, della situazione organizzativa e delle condizioni di lavoro;
- i) propone al dipartimento competente in materia di personale la definizione, per il dipartimento rappresentato, dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico, nell'ambito dell'orario contrattuale di lavoro.

4. Il coordinatore promuove le condizioni per rendere effettivi i diritti dei cittadini e per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la snellezza dei procedimenti. A tal fine coordina altresì le attività dei responsabili dei procedimenti individuati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241.

5. Per le funzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 il coordinatore si avvale di un apposito ufficio.

6. Il coordinatore, in caso di sua assenza temporanea, è sostituito da un altro dirigente assegnato al dipartimento e da lui designato. In caso di assenza continuativa superiore a trenta giorni, escluso il congedo ordinario, provvede la Giunta regionale, in conformità della proposta dell'Ufficio di Presidenza per i dipendenti assegnati al Consiglio regionale.

(Il Comitato tecnico della programmazione)

1. I coordinatori dei dipartimenti del centro direzionale costituiscono il Comitato tecnico della programmazione.
2. Il Comitato e' organo di coordinamento generale per la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle strutture del centro direzionale ed e' organo consultivo della Giunta regionale e del suo Presidente.
3. Il Comitato esercita le seguenti funzioni:
 - a) assicura la rispondenza complessiva dei risultati dell'Amministrazione regionale agli obiettivi, ai programmi ed alle direttive generali della Giunta regionale operando per il coordinamento generale delle attivita' e per il miglioramento, la semplificazione e la trasparenza delle procedure di gestione amministrativa e finanziaria;
 - b) esprime il proprio parere sulle proposte di legge e di regolamento, sugli atti della programmazione e sugli altri provvedimenti della Giunta che questa ritenga di sottoporre al suo esame;
 - c) esprime autonomi orientamenti su aspetti relativi alla organizzazione ed alla funzionalita' della struttura operativa, al riparto ed alla individuazione delle competenze nell'ambito della struttura stessa;
 - d) propone alla Giunta le strutture da costituire a livello interdipartimentale o extradipartimentale ed i gruppi di lavoro temporanei interdipartimentali; e' sentito dalla Giunta per la costituzione o soppressione delle altre strutture o posizioni individuali a carattere dirigenziale deliberate dalla Giunta stessa;
 - e) formula al coordinatore del dipartimento competente in materia di personale le proposte relative agli incarichi di funzioni dirigenziali di cui all'articolo 30, comma 3 e le proposte relative alla nomina di esperti di cui all'articolo 36, comma 2;
 - f) propone alla Giunta regionale gli indirizzi, i criteri generali e le procedure che regolano il sistema di valutazione dei dirigenti, di cui all'articolo 36, comma 3;
 - g) e' sentito dal coordinatore del dipartimento competente in materia di personale per i provvedimenti che dispongono la mobilita' dei dirigenti nel caso che questa interessi le strutture di cui all'articolo 18, commi 1, 2 e 4 e all'articolo 19;
 - h) esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla Giunta regionale con propri atti.
4. Il Comitato e' convocato e presieduto da uno dei coordinatori designato dal Presidente della Giunta regionale. Il Presidente della Giunta regionale puo' sempre convocare il Comitato, nel qual caso lo presiede. Alle riunioni del Comitato possono

intervenire i componenti la Giunta regionale.

5. Quando sono trattati argomenti rientranti nelle loro competenze, alle riunioni del Comitato sono invitati i coordinatori dei dipartimenti del Consiglio nonché i dirigenti di vertice degli Enti regionali. In rapporto agli argomenti all'ordine del giorno possono essere invitati anche altri dirigenti o funzionari regionali.

6. La segreteria del Comitato è assicurata dal dipartimento al quale è preposto il coordinatore indicato dal Presidente della Giunta regionale di cui al comma 4.

7. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati dal regolamento interno, approvato dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 27

(Il responsabile di area o di servizio)

1. Il dirigente responsabile di area o di servizio, nell'ambito delle competenze della rispettiva struttura, esercita i seguenti compiti:

- a) d'intesa con il coordinatore, assiste gli organi di direzione politica e cura le proposte e le elaborazioni tecniche relative agli atti di loro competenza;
- b) gestisce i progetti che gli sono affidati dal coordinatore e assume i relativi poteri di spesa e di amministrazione delle risorse;
- c) cura le attività ed emana gli atti di competenza dell'area o del servizio, con facoltà di delegare o autorizzare altri dirigenti o funzionari direttivi dell'area o servizio per l'emanazione di atti di conoscenza, certificativi, istruttori, meramente esecutivi, a contenuto vincolato; procede all'acquisto di beni e servizi; stipula i contratti e le convenzioni; propone gli atti di competenza dell'area o del servizio riservati alla responsabilità del coordinatore ai sensi dell'articolo 25, comma 2;
- d) verifica e controlla gli adempimenti di competenza dell'area o del servizio; esercita al riguardo poteri sostitutivi in caso di inerzia; fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;
- e) organizza l'area o il servizio nel rispetto delle determinazioni di competenza del coordinatore; in tale ambito, ripartisce il personale, i mezzi e gli strumenti tra le strutture o le articolazioni organizzative interne, delle quali specifica le attribuzioni e in ordine alla cui costituzione o soppressione e alla nomina dei responsabili formula proposte al coordinatore; assegna gli affari da trattare; assicura l'osservanza delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro e le pari opportunità;

promuove i provvedimenti disciplinari; esprime le valutazioni e dispone i provvedimenti relativi al personale, fatte salve le attribuzioni del dipartimento competente in materia di personale; individua i responsabili dei procedimenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; cura l'osservanza delle altre norme sul procedimento amministrativo, la semplificazione e la trasparenza delle procedure, il rispetto dei diritti dei cittadini, l'efficacia dell'azione amministrativa;

- f) attua o promuove le misure idonee a migliorare la funzionalità dell'area o del servizio; verifica periodicamente la produttività e i carichi di lavoro concertando con il coordinatore e con il dipartimento competente in materia di personale l'eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; convoca almeno una volta l'anno la conferenza di tutto il personale assegnato alla struttura, per l'esame delle principali problematiche organizzative; relaziona annualmente al coordinatore sul funzionamento dell'area o del servizio;
- g) attua le disposizioni del coordinatore e collabora con il medesimo per gli adempimenti di cui all'articolo 25, in particolare per la elaborazione del programma di lavoro e per l'affidamento a dirigenti o dipendenti dell'area o del servizio di compiti esterni a tale struttura.

2. Il dirigente responsabile dell'area o del servizio esercita inoltre gli altri compiti previsti dalla presente legge.

3. I compiti di cui al presente articolo, in quanto compatibili, sono esercitati anche dai dirigenti responsabili delle strutture o posizioni individuali equiparate all'area o al servizio.

ARTICOLO 28

(Il responsabile di unità operativa complessa)

1. Il dirigente responsabile di unità operativa complessa esercita gli stessi compiti del responsabile di area o servizio, di cui all'articolo 27, nel più limitato ambito di competenza della struttura cui è preposto.

2. Qualora l'unità operativa complessa sia costituita all'interno di un'area o servizio, il dirigente responsabile, nell'ambito delle competenze dell'unità operativa complessa:

- a) collabora con il responsabile dell'area o servizio per l'assistenza agli organi di direzione politica e per la predisposizione delle proposte e degli elaborati tecnici relativi agli atti di competenza degli organi stessi;
- b) esercita i compiti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c), salvo quelli di particolare rilevanza che il coordinatore riserva, in via generale, al responsabile di area o di

- servizio, d'intesa con questi, per motivate esigenze di funzionalità, cura l'inoltro al coordinatore degli atti emanati, tramite il responsabile di area o servizio;
- c) esercita i compiti di cui all'articolo 27, comma 1, lettere d), e), f), secondo modalità stabilite dal responsabile di area o servizio;
 - d) collabora con il responsabile di area o servizio per gli adempimenti di competenza del responsabile stesso e propone gli atti che questi si sia riservato ai sensi della lettera b);
 - e) esercita funzioni vicarie del responsabile di area o servizio.

3. Il dirigente responsabile di unità operativa complessa può inoltre sostituire il responsabile di area o servizio, su designazione di questi, nei casi previsti dalla legge regionale.

4. I compiti di cui al presente articolo, in quanto compatibili, sono esercitati anche dai dirigenti responsabili delle strutture o posizioni individuali equiparate all'unità operativa complessa.

ARTICOLO 29

(Incarichi di coordinamento)

1. Le funzioni di coordinatore dei dipartimenti e dell'Avvocatura sono istituite al di fuori dell'organico della Regione, in numero non superiore a quattordici.

2. I coordinatori di cui al comma 1, aventi funzione di direzione generale delle strutture a cui essi sono preposti, sono nominati con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla richiesta dell'Ufficio di Presidenza per la nomina relativa alla struttura operativa del Consiglio.

3. La funzione di coordinatore è attribuita con contratto di diritto privato ai sensi e secondo la disciplina di cui al libro V, titolo II del codice civile, alla durata del quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32.

4. I coordinatori possono essere scelti tra i dirigenti della Regione, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica dirigenziale. La sottoscrizione del contratto a tempo determinato, di cui al comma 3, comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ad ogni effetto ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento

giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Il posto nella dotazione organica ricoperto dal dirigente regionale nominato coordinatore rimane indisponibile per tutta la durata dell'incarico.

5. I coordinatori possono, altresì, essere scelti tra soggetti esterni alla Regione di età non superiore a sessantacinque anni, dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, in possesso di idoneo diploma di laurea e con esperienza almeno quinquennale in qualifiche dirigenziali di organismi o Enti pubblici anche economici, ovvero di Aziende pubbliche o private; per l'incarico di coordinatore dell'Avvocatura è richiesto l'esercizio almeno quinquennale della professione di avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Per i soggetti provenienti dal settore pubblico, la nomina è subordinata alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'Ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

6. Il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo è preceduto dalla emanazione di apposito avviso. All'avviso è data ampia pubblicità anche mediante l'inserimento, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

7. Qualora un coordinatore cessi dalle funzioni attribuite, la Giunta regionale, nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma 6 e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, può attribuire l'incarico di coordinatore - in conformità alla richiesta dell'Ufficio di Presidenza per la nomina relativa alla struttura operativa del Consiglio - ad un dirigente del ruolo unico regionale. Al dirigente incaricato compete, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza fra tale trattamento e quello spettante ai sensi del comma 8 per l'incarico di coordinatore.

8. L'incarico di coordinatore ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno. Il trattamento economico, omnicomprensivo, è determinato dalla Giunta regionale, in modo uniforme, con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.

9. In relazione alla cura degli interessi della Regione, i coordinatori possono essere soggetti di nomine o designazioni regionali; in tale caso, tutti gli eventuali emolumenti comunque relativi alla nomina o designazione corrisposti da terzi sono direttamente versati alla Regione.

10. Gli incarichi di coordinamento in scadenza nei sei mesi precedenti il termine della legislatura possono essere prorogati per un periodo non superiore a centoventi giorni a decorrere

dall'insediamento della Giunta.

ARTICOLO 30

(Incarichi di funzioni dirigenziali)

1. Le seguenti funzioni di responsabilit  dirigenziali sono attribuite con decreto del coordinatore del dipartimento interessato, previo parere vincolante del coordinatore del dipartimento competente in materia di personale in ordine alla verifica del rispetto del limite previsto dall'articolo 44:

- a) direzione di area, di cui all'articolo 16, comma 3;
- b) direzione di servizio, di cui all'articolo 16, comma 4;
- c) posizione individuale equiparata ad area, di cui all'articolo 16, comma 8;
- d) direzione di area di programma o di progetto, di cui all'articolo 16, comma 6.

2. Per i dirigenti assegnati al Consiglio regionale le funzioni di responsabilit  dirigenziali di cui al comma 1 sono attribuite con decreto del coordinatore del dipartimento del Consiglio, fermo restando il rispetto del limite previsto dall'articolo 44. Tale atto   trasmesso tempestivamente al coordinatore del dipartimento competente in materia di personale.

3. Le seguenti funzioni di responsabilit  dirigenziali sono attribuite con decreto del coordinatore del dipartimento competente in materia di personale su proposta del Comitato tecnico della programmazione:

- a) direzione di area costituita a livello interdipartimentale per l'elaborazione di programmi obiettivo o progetti, ai sensi dell'articolo 18, comma 1;
- b) direzione di gruppo di lavoro temporaneo equiparato ad area costituito a livello interdipartimentale, ai sensi dell'articolo 18, comma 2;
- c) direzione di gruppo di lavoro temporaneo equiparato ad unita' operativa complessa costituito a livello interdipartimentale, ai sensi dell'articolo 18, comma 2;
- d) direzione area interdipartimentale costituita a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 18, comma 4;
- e) direzione di unita' operativa complessa interdipartimentale costituita a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 18, comma 4;
- f) direzione di struttura extradipartimentale, di cui all'articolo 19.

4. Le funzioni di responsabilit  dirigenziali relative agli uffici del Genio civile, di cui all'articolo 20, sono attribuite con decreto del coordinatore del dipartimento di riferimento, previo parere vincolante del coordinatore competente in materia di personale in ordine alla verifica del rispetto del limite

previsto dall'articolo 44.

5. Le seguenti funzioni di responsabilit  dirigenziali sono attribuite con decreto del coordinatore del dipartimento interessato, sentito il dirigente responsabile dell'eventuale struttura immediatamente sovraordinata a quella a cui si riferisce l'incarico:

- a) direzione di unita' operativa complessa, di cui all'articolo 16, comma 5;
- b) posizione individuale equiparata ad unita' operativa complessa, di cui all'articolo 16, comma 8;
- c) direzione di unita' di programma o di progetto, di cui all'articolo 16, comma 6.

6. Le funzioni di responsabilit  dirigenziali relative a servizi, aree e strutture equiparate, istituiti all'interno dell'ARSIA, sono attribuite con decreto dell'Amministratore, previo parere vincolante del coordinatore del dipartimento competente in materia di personale in ordine alla verifica del rispetto del limite previsto dall'articolo 44. Per le funzioni di cui al comma 5 dispone l'amministratore, sentito il dirigente responsabile dell'eventuale struttura immediatamente sovraordinata a quella a cui si riferisce l'incarico.

7. Nel conferimento degli incarichi si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei compiti da svolgere e dei programmi da realizzare, della correlata formazione culturale, attitudine e capacit  professionale del singolo dirigente, dei risultati da esso conseguiti in precedenza.

8. Nel conferimento degli incarichi e' altresı' garantita la pari opportunit  tra uomini e donne, anche con la predisposizione di apposite azioni positive.

9. Le funzioni di responsabilit  dirigenziali negli Enti ed Aziende regionali sono attribuite ai sensi delle leggi regionali che ne disciplinano l'ordinamento e l'organizzazione.

ARTICOLO 31

(Mobilita' dei dirigenti)

1. La mobilita' dei dirigenti e' assunta come generale criterio organizzatore ed e' applicata ai fini di una migliore funzionalita' della struttura operativa e di una piu' confacente utilizzazione delle risorse.

2. La mobilita' dei dirigenti dalla struttura di assegnazione ad un'altra struttura e' motivata in ordine a specifiche esigenze di servizio ed e' disposta, sentito il dirigente interessato, dal coordinatore del dipartimento competente in materia di personale,

sentiti altresì i coordinatori dei dipartimenti interessati, ovvero il Comitato tecnico della programmazione nel caso in cui la mobilità interessi le strutture interdipartimentali, di cui all'articolo 18, commi 1, 2 e 4, e le strutture extradipartimentali, di cui all'articolo 19. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai comandi o trasferimenti da altre amministrazioni o verso di esse.

ARTICOLO 32

(Durata degli incarichi)

1. L'incarico di coordinatore ha durata quinquennale, può essere revocato in ogni tempo con provvedimento motivato ed è rinnovabile.

2. All'inizio di ciascuna legislatura regionale l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta, entro centoventi giorni dal loro insediamento, procedono, per le rispettive competenze, alla conferma od al conferimento degli incarichi di coordinamento dei dipartimenti e dell'Avvocatura. Decorsi trenta giorni dal conferimento dell'incarico di coordinatore cessano gli altri incarichi di funzione dirigenziale all'interno del dipartimento o dell'Avvocatura. Entro lo stesso termine sono deliberati i nuovi incarichi.

3. Nel conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale sono favoriti criteri di rotazione, anche nei casi di cui al comma 1.

4. Il criterio della rotazione degli incarichi si applica di norma decorsi sei anni in una medesima funzione.

ARTICOLO 33

(Dirigenti a contratto)

1. Gli incarichi previsti dall'articolo 24, comma 2, ad esclusione di quelli di cui alla lettera a), al fine di sopperire ad individuate esigenze della struttura operativa e limitatamente ad un numero di posti non superiore al dieci per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale, possono essere conferiti con decreto del coordinatore del dipartimento competente in materia di personale, con contratto di diritto privato, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale. Per la copertura dei posti della dotazione organica della qualifica dirigenziale assegnati al Consiglio regionale, il coordinatore del dipartimento competente in materia di personale provvede in conformità della richiesta del coordinatore del dipartimento del Consiglio.

2. I dirigenti a contratto vengono scelti in relazione alle funzioni da svolgere tra coloro che abbiano svolto attività in organismi o Enti pubblici o privati o Aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in

funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli dell'Avvocatura dello Stato.

3. Il contratto di diritto privato di cui al comma 1 non può avere durata superiore a tre anni ed è rinnovabile.

4. Per i dirigenti a contratto provenienti dal settore pubblico l'assunzione è subordinata alla loro collocazione in aspettativa da parte dell'Ente di appartenenza.

5. I dipendenti regionali possono chiedere di essere collocati in aspettativa o fuori ruolo qualora vengano assunti da altri Enti pubblici come dirigenti a contratto a tempo determinato.

ARTICOLO 34

(Responsabilità dei dirigenti)

1. I dirigenti hanno la responsabilità:

- a) dell'osservanza, nei limiti delle rispettive competenze, degli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali fissati dagli organi di direzione politica;
- b) del risultato dell'attività svolta dalle strutture cui sono preposti, della realizzazione dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate;
- c) degli atti comunque emanati e delle prestazioni professionali svolte ai sensi della presente legge, nonché delle omissioni in cui siano incorsi in rapporto alle loro competenze;
- d) della realizzazione dei programmi di lavoro, per la parte di loro competenza o di competenza della struttura cui sono preposti;
- e) dell'imparzialità, legittimità e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa ricadente sotto la loro responsabilità, nonché della trasparenza e della economicità degli atti e dei procedimenti.

2. Le responsabilità dei dirigenti non escludono le responsabilità, ai sensi delle disposizioni vigenti, degli altri dipendenti regionali per i rispettivi adempimenti o omissioni.

ARTICOLO 35

(Verifica dei risultati)

1. La verifica dei risultati generali di amministrazione ha per obiettivo la rilevazione, la misurazione e l'analisi dei fatti gestionali allo scopo di valutare l'andamento dell'azione

amministrativa, la realizzazione degli obiettivi definiti in sede di indirizzo politico, l'efficienza e l'efficacia gestionale. A tal fine la struttura di cui all'articolo 39, comma 2 svolge le necessarie elaborazioni, anche per la predisposizione del rapporto di gestione di cui all'articolo 145 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28 (Ordinamento contabile regionale).

ARTICOLO 36

(Valutazione dei dirigenti)

1. La valutazione dei dirigenti ha per oggetto le funzioni attribuite, gli obiettivi assegnati dal coordinatore, i risultati del piano di lavoro ed e' finalizzata:

- a) alla gestione degli istituti contrattuali;
- b) alla predisposizione di proposte di mobilita' dei dirigenti;
- c) all'eventuale attivazione dei sistemi di sanzionamento di cui ai commi 4 e 5.

2. La valutazione dei dirigenti e' effettuata dai rispettivi coordinatori i quali, a tal fine, possono avvalersi di esperti di comprovata capacita' e di adeguato livello professionale. Gli esperti sono nominati, su proposta del Comitato tecnico per la programmazione e d'intesa con il coordinatore del dipartimento del Consiglio regionale, dal coordinatore del dipartimento competente in materia di personale.

3. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per gli aspetti di competenza, definisce con propria deliberazione, su proposta del Comitato tecnico della programmazione, gli indirizzi, i criteri generali e le procedure che regolano il sistema di valutazione dei dirigenti, ivi compreso il contraddittorio con il dirigente interessato.

4. I risultati negativi dell'attivita' amministrativa o della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati ai sensi dei commi 1 e 2, possono comportare per il dirigente interessato la revoca dell'incarico e la destinazione ad altro incarico.

5. Nel caso di grave inosservanza delle direttive generali impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa ai sensi del comma 4, il dirigente puo' essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravita' puo' essere disposta la risoluzione del rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo.

6. I provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 sono assunti dal coordinatore del dipartimento cui il dirigente e' assegnato con le medesime procedure previste per il conferimento di incarichi

dirigenziali dall'articolo

30. La proposta di provvedimento e' comunicata al dirigente interessato, che ha diritto di presentare le proprie controdeduzioni entro trenta giorni.

7. I provvedimenti di cui al comma 5 sono adottati previo conforme parere del Comitato dei garanti, istituito ai sensi dell'articolo 37. Il parere viene reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

8. Il termine di cui al comma 7 puo' essere interrotto una sola volta per richiesta di chiarimenti, che devono essere forniti dal coordinatore interessato entro quindici giorni dalla richiesta stessa. Trascorsi i quindici giorni, il termine per la resa del parere da parte del Comitato dei garanti ricomincia a decorrere.

9. Relativamente ai coordinatori, i contratti individuali di lavoro prevedono un sistema di valutazione finalizzato anche all'attribuzione di una quota di compenso correlata ai risultati conseguiti.

ARTICOLO 37

(Il Comitato dei garanti)

1. E' istituito il Comitato dei garanti, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il Comitato e' presieduto da un magistrato amministrativo, anche in quiescenza, designato dal Presidente del TAR Toscana.

3. Del Comitato fanno parte, inoltre, un dirigente regionale eletto da tutti gli appartenenti alla qualifica dirigenziale ed un esperto scelto dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico.

4. Il Comitato dura in carica tre anni. L'incarico non e' rinnovabile.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalita' di elezione del componente dirigente e le modalita' di funzionamento del Comitato stesso.

CAPO III

I CONTROLLI

ARTICOLO 38

(Il sistema di controlli)

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio determinano un sistema di controlli sul funzionamento delle strutture di rispettiva competenza.

2. Il sistema di controlli, operante anche ai fini del rilevamento delle responsabilità di cui all'articolo 34, consta:

- a) del controllo di gestione, concernente l'efficienza di impiego delle risorse e la coerenza dei risultati in rapporto agli obiettivi prefissati;
- b) del controllo ispettivo, concernente la legalità dell'azione amministrativa e l'osservanza delle norme finanziarie, contabili, patrimoniali, sul funzionamento della struttura operativa e sul personale;
- c) del controllo interno sugli atti, concernente il riscontro di legittimità e di regolarità contabile e amministrativa.

ARTICOLO 39

(I controlli di gestione)

1. I controlli di gestione assumono a riferimento le singole strutture e articolazioni organizzative e sono attivati dai coordinatori o responsabili d'ufficio per le strutture cui sono preposti, nonché per le materie di competenza di queste.
2. Un'apposita struttura definisce le modalità, i contenuti generali e le metodologie dei controlli di gestione.
3. La struttura di cui al comma 2, in rapporto con la Giunta regionale e il Comitato tecnico della programmazione, coordina le informazioni e compie le opportune verifiche in ordine ai controlli di gestione di cui al comma 1.
4. Il controllo di gestione sulle attività della struttura organizzativa di pertinenza del Consiglio regionale è disciplinato dall'Ufficio di Presidenza.

ARTICOLO 40

(Il controllo ispettivo)

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per le strutture di rispettiva competenza, dispongono forme di controllo ispettivo interno, in via stabile o per particolari circostanze.
2. Per i relativi adempimenti, ci si può avvalere di strutture o posizioni individuali costituite ai sensi degli articoli 16 e 18.
3. Forme di controllo ispettivo possono inoltre essere autonomamente disposte, rispettivamente per le strutture di cui agli articoli 15, 16, 18 e 19 e per le articolazioni organizzative ad esse interne, dai coordinatori e dai dirigenti responsabili delle strutture stesse.
4. Determinate strutture interne, nell'ambito delle materie di

loro competenza, possono svolgere, su richiesta del Comitato tecnico della programmazione, controlli di natura ispettiva riguardanti l'intero centro direzionale.

ARTICOLO 41

(Il controllo interno degli atti)

1. Gli atti amministrativi e di diritto privato assunti dai dirigenti regionali ai sensi della presente legge, nell'ambito del centro direzionale, sono sottoposti alle procedure di controllo determinate con deliberazione della Giunta regionale. Gli atti assunti nell'ambito del Consiglio regionale sono sottoposti alle procedure di controllo determinate con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

2. Gli atti amministrativi e di diritto privato di competenza della Giunta regionale sono preventivamente sottoposti al visto di regolarità contabile del dipartimento competente in materia di bilancio e di contabilità sotto il profilo della corretta imputazione al bilancio e dell'idoneità della documentazione a corredo, nonché alla verifica di legittimità da parte della individuata struttura del dipartimento competente in materia di attività generali della Presidenza.

3. Le proposte di legge e le proposte di regolamento ad iniziativa della Giunta regionale sono sottoposte alle seguenti procedure di verifica preventiva:

- a) è richiesto il parere, per i profili, di rispettiva competenza, delle individuate strutture dei dipartimenti competenti in materia di affari legislativi, organizzazione e personale, programmazione;
- b) è richiesto il visto, ai fini della verifica della copertura finanziaria, della individuata struttura del dipartimento competente in materia di finanze e bilancio.

4. Gli atti amministrativi e di diritto privato di competenza del Presidente della Giunta regionale sono sottoposti alla preventiva verifica di legittimità della individuata struttura del dipartimento competente in materia di attività generali della Presidenza. Ove necessario, è richiesto altresì il visto, ai fini della verifica della copertura finanziaria, della individuata struttura del dipartimento competente in materia di finanze e bilancio.

CAPO IV

DOTAZIONE ORGANICA

ARTICOLO 42

(Dotazione organica complessiva)

1. La dotazione organica complessiva delle strutture regionali e'

determinata in n. 3184 unita', di cui n. 327 dirigenti.

2. Le variazioni alla dotazione organica di cui al comma 1 sono approvate con legge regionale, se a tali variazioni corrisponde un aumento di spesa; sono approvate con deliberazioni del Consiglio regionale negli altri casi, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo.

3. Con deliberazione del Consiglio regionale e' determinata la ripartizione dei posti per qualifica dirigenziale e singole categorie di cui alla contrattazione nazionale vigente. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale adotta la deliberazione di ripartizione. Fino a tale data resta valida la dotazione organica vigente alla data di approvazione della presente legge.

ARTICOLO 43

(Articolazione degli organici)

1. Nell'ambito della dotazione organica complessiva, il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, determina con deliberazione i contingenti di organico dei propri uffici, ripartiti per qualifica dirigenziale e singole categorie. La proposta, prima della presentazione in Consiglio, e' comunicata alla Giunta, che puo' far pervenire all'Ufficio di Presidenza, entro trenta giorni, proprie eventuali osservazioni per gli aspetti relativi alle compatibilita' complessive di organico e finanziarie.

2. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione, nell'ambito della dotazione organica complessiva, i contingenti di personale dei propri uffici e dell'ARSIA, ripartiti per qualifica dirigenziale e per singole categorie.

ARTICOLO 44

(Determinazione dell'organico dei dirigenti)

1. Il numero massimo dei dirigenti che possono essere incaricati di funzioni di direzione di area o di servizio, o di struttura equiparata, o di posizione individuale equiparata, e' pari a 119 unita', delle quali 19 assegnate al Consiglio regionale.

ARTICOLO 45

(Programmazione del fabbisogno di personale)

1. Il coordinatore del dipartimento competente in materia di personale provvede alla determinazione del fabbisogno annuale di personale, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno, predisposta sulla base degli indirizzi espressi dalla Giunta regionale.

2. Il coordinatore del dipartimento del Consiglio regionale

provvede alla determinazione annuale del fabbisogno di personale del Consiglio, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno, predisposta sulla base degli indirizzi e dei fabbisogni espressi dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale d'intesa con la Giunta regionale.

3. Il dirigente competente in materia di reclutamento del personale provvede ad attivare le procedure di reclutamento del personale in attuazione di quanto disposto ai commi 1 e 2.

ARTICOLO 46

(Copertura di posti degli uffici del Consiglio regionale)

1. I posti degli uffici del Consiglio regionale, individuati con la determinazione annuale del fabbisogno, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, sono coperti dal dirigente competente in materia di reclutamento del personale, entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dal coordinatore del dipartimento del Consiglio.

Qualora non sia possibile provvedere entro il termine sopraindicato, il coordinatore del dipartimento del Consiglio puo' avanzare richiesta nominativa di assegnazione di personale inquadrato nel ruolo unico regionale di categoria corrispondente al posto da ricoprire. Il dirigente competente in materia di mobilita' interna adotta il conseguente provvedimento di trasferimento entro i successivi trenta giorni.

2. Qualora non sia possibile provvedere alla copertura dei posti a norma del comma 1, il dirigente competente in materia di reclutamento del personale attiva la procedura di reclutamento, secondo la normativa vigente, ovvero, a richiesta del coordinatore del dipartimento del Consiglio, avvia la procedura per il comando.

TITOLO IV

ACCESSO AL RUOLO UNICO REGIONALE

ARTICOLO 47

(Oggetto)

1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano:

- a) i requisiti per l'accesso al ruolo unico regionale;
- b) il contenuto dei bandi di selezione;
- c) la formazione, l'approvazione e l'utilizzo delle graduatorie.

2. Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni nelle materie oggetto di contrattazione collettiva ai sensi della normativa vigente.

3. Con regolamento del Consiglio regionale, nel rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e

dal decreto legislativo, sono disciplinate in particolare:

- a) le modalita' di accesso al ruolo unico regionale e di assunzione del personale a tempo determinato;
- b) la tipologia dei procedimenti di selezione;
- c) le categorie riservatarie e le preferenze;
- d) le modalita' ed i termini di presentazione delle domande di ammissione alle selezioni;
- e) la composizione, le modalita' di nomina, gli adempimenti e i compensi delle commissioni di selezione;
- f) le modalita' di svolgimento delle prove di selezione per l'assunzione del personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato.

4. I compensi previsti per le commissioni di selezione dell'Amministrazione regionale trovano applicazione anche per le commissioni di concorso delle Aziende sanitarie della Toscana.

5. Le procedure per l'accesso all'impiego regionale devono garantire il rispetto dei principi di parita' e pari opportunita' tra donne e uomini, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro) e della legge regionale 20 luglio 1992, n. 32 (Azioni positive per le dipendenti regionali).

ARTICOLO 48

(Requisiti generali per l'accesso)

1. Per accedere all'impiego regionale e' necessario possedere i seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea (UE) possono accedere, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174 (Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche), a tutti i posti dell'organico regionale a parita' di requisiti, purché abbiano un'adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove;
- b) eta' non inferiore a quella prevista per l'iscrizione nelle liste elettorali; limiti superiori di eta' per l'accesso ad alcune figure professionali, in relazione alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'Amministrazione, possono essere previsti dal regolamento di cui all'articolo 47, comma 3;
- c) idoneita' fisica all'impiego;
- d) titolo di studio prescritto dal bando.

2. Non possono accedere all'impiego regionale coloro che sono

esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che sono stati destituiti dall'impiego ovvero licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni.

ARTICOLO 49

(Titoli di studio)

1. I titoli di studio per l'accesso dall'esterno all'impiego regionale sono i seguenti:

a) categoria A: assolvimento dell'obbligo scolastico;

b) categoria B:

1. profili professionali collocati nella posizione economica

B1: licenza della scuola dell'obbligo e specializzazione professionale se richiesta;

2. profili professionali collocati nella posizione economica

B3: diploma di scuola secondaria superiore (diploma di maturità');

c) categoria C: diploma di scuola secondaria superiore (diploma di maturità');

d) categoria D:

1. profili professionali collocati nella posizione economica

D1: diploma di laurea;

2. profili professionali collocati nella posizione economica

D3: diploma di laurea, nonché la prescritta abilitazione nel caso di prestazioni professionali.

2. Per licenza della scuola dell'obbligo si intende anche la licenza elementare conseguita anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 (istituzione e ordinamento della scuola media statale).

3. I bandi di selezione per posti di profilo tecnico della categoria B, posizione economica B3, possono prevedere, con riferimento a mansioni specifiche che presuppongono necessariamente il possesso di esperienza professionale, l'ammissione di candidati che siano in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore e di specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso esperienze di lavoro.

4. I titoli di studio dei cittadini degli stati membri dell'UE sono ammessi previo riconoscimento da parte della competente autorità statale.

ARTICOLO 50

(Accesso alla qualifica dirigenziale)

1. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene esclusivamente a seguito di concorso. Possono partecipare rispettivamente:

- a) i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale inquadrati nella categoria D o di altre pubbliche amministrazioni, inquadrati in categorie corrispondenti alla predetta categoria D, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nella predetta categoria. Sono altresì ammessi coloro che sono in possesso della qualifica di dirigente in Enti e strutture pubbliche, comprese quelle non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo, muniti del diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali.
- b) i soggetti muniti di laurea e di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Sono ammessi, altresì, i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture private, muniti del diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali.

ARTICOLO 51

(Avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento)

1. Il ricorso alle liste del collocamento ordinario per l'avviamento a selezione ai sensi dell'articolo 16, commi 1, 2, 3 e 7 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni, mediante richiesta alle sezioni circoscrizionali competenti con riferimento alla localizzazione territoriale delle sedi di servizio riferite ad ambiti provinciali, può aver luogo per il reclutamento del personale della categoria A e della categoria B, relativamente ai profili professionali collocati nella posizione economica B1, mediante prove di idoneità effettuate da apposita commissione.

2. I candidati nei cui confronti le selezioni hanno avuto esito negativo non possono essere sottoposti nuovamente a selezione per lo stesso profilo professionale se non sono decorsi almeno sei mesi dalla precedente selezione.

ARTICOLO 52

(Bando di selezione)

1. Il bando deve indicare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), il responsabile del procedimento concorsuale; deve inoltre contenere il riferimento alla legge regionale n. 32 del 1992, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per

l'accesso al lavoro come anche previsto dall'articolo 61 del decreto legislativo.

2. Il bando deve inoltre indicare i requisiti di cui agli articoli 48, 49 e 50, nonché quanto altra si renda necessario.

3. Il bando può prevedere l'indicazione per ambito provinciale dei posti messi a selezione.

4. Il bando può prevedere altresì l'indizione di concorsi unici, previo accordo, anche al fine della ripartizione degli oneri relativi, tra l'Amministrazione regionale e gli Enti ed Aziende regionali, gli Enti locali della Toscana, le Aziende sanitarie della Toscana e altre pubbliche amministrazioni.

5. Il bando di selezione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

ARTICOLO 53

(Posti disponibili)

1. Si considerano posti disponibili da ricoprire mediante selezione sia quelli vacanti alla data del bando, sia quelli che risulteranno tali per effetto dei collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi; questi ultimi sono conferiti al verificarsi delle singole vacanze qualora la selezione venga conclusa prima.

ARTICOLO 54

(Graduatoria)

1. La commissione d'esame forma la graduatoria di merito dei candidati, che viene approvata dal dirigente competente in materia di reclutamento del personale, previo accertamento della regolarità delle procedure seguite dalla commissione.

2. La graduatoria è pubblicata sul BURT; dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. Le modalità per l'accertamento del possesso dei requisiti dei candidati idonei sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 47, comma 3.

3. I posti rimasti scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori sono assegnati ai concorrenti dichiarati idonei nella stessa selezione secondo l'ordine della graduatoria.

4. La graduatoria della selezione è unica.

5. La graduatoria della selezione resta aperta per tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione e può essere utilizzata, nel rispetto delle percentuali di riserva dei

posti, per gli ulteriori posti di pari categoria che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all'indizione della selezione stessa per cessazione dal servizio, ad eccezione di quelli istituiti o trasformati successivamente all'indizione della selezione.

6. La validità delle graduatorie può essere prorogata per un periodo non superiore ad un anno con apposito atto motivato del coordinatore del dipartimento competente in materia di personale.

7. La graduatoria può essere altresì utilizzata anche per il reclutamento di personale a tempo determinato. La rinuncia o l'eventuale accettazione dell'assunzione a tempo determinato non comporta l'esclusione dalla graduatoria per il reclutamento a tempo indeterminato.

8. La graduatoria della selezione può essere utilizzata anche per il reclutamento di personale a tempo parziale. La rinuncia da parte dell'idoneo comporta l'esclusione dalla graduatoria. L'eventuale modalità di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno è disciplinata con il regolamento di cui all'articolo 47, comma 3.

9. Le graduatorie delle selezioni pubbliche possono essere utilizzate, previa intesa con l'amministrazione e nel rispetto della normativa generale in materia di selezioni pubbliche, da tutti gli Enti ed Aziende regionali, dagli Enti locali della Toscana e dalle Aziende sanitarie e ospedaliere della Toscana e da altre pubbliche amministrazioni. L'eventuale rifiuto dell'assunzione da parte dell'idoneo non comporta l'esclusione dalla graduatoria.

10. L'Amministrazione regionale può, d'intesa con le amministrazioni di cui al comma 9, utilizzare le graduatorie delle selezioni pubbliche bandite dalle stesse, solo per le assunzioni di personale da assegnare agli uffici regionali ubicati nello stesso ambito provinciale dell'amministrazione titolare della graduatoria. Nell'ambito dell'intesa le amministrazioni possono prevedere che l'eventuale rifiuto dell'assunzione da parte dell'idoneo non comporti l'esclusione dalla graduatoria.

TITOLO V

ATTIVITÀ EXTRAIMPIEGO DEI DIPENDENTI

ARTICOLO 55

(Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 58 del decreto legislativo, le disposizioni del presente titolo disciplinano criteri e modalità per lo svolgimento di attività extraimpiego dei dipendenti della Regione Toscana ad eccezione di quelli con rapporto di lavoro a

tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno.

ARTICOLO 56 (Incompatibilita')

1. Il dipendente non puo' esercitare alcun commercio, industria o professione, ne' assumere impieghi alle dipendenze dei privati, Enti pubblici o incarichi professionali retribuiti.

2. Il dipendente non puo' assumere cariche in societa', eccezion fatta per le societa' cooperative e per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, nonche' per le societa' sportive, ricreative e culturali il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti per il perseguimento esclusivo dell'attivita' sociale.

3. Sono fatte salve le eccezioni e i limiti di cui all'articolo 58.

ARTICOLO 57 (Attivita' compatibili)

1. Sono consentite le attivita' che, a norma dell'articolo 21 della Costituzione, concretano la libera manifestazione del proprio pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione, ancorche' comportino un compenso. Sono in particolare consentite le attivita' che determinano compensi derivanti da:

- a) collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di convenzioni industriali;
- c) partecipazione a convegni e seminari.

2. Sono altresì consentiti:

- a) gli incarichi per lo svolgimento dei quali le norme vigenti prevedono per il dipendente la collocazione in aspettativa o fuori ruolo;
- b) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

3. Alle attivita' di cui ai commi 1 e 2 non si applica la disciplina prevista dall'articolo 65.

ARTICOLO 58 (Attivita' extraimpiego)

1. Nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli del presente titolo, la Regione puo':

- a) conferire al dipendente incarichi retribuiti in rappresentanza e per conto della Regione stessa non ricompresi nei compiti di ufficio;
- b) autorizzare il dipendente ad assumere incarichi occasionali per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso, conferiti da altre pubbliche amministrazioni o da soggetti privati.

2. Con riferimento agli incarichi di cui al comma 1, lettera b), il dipendente puo' essere autorizzato ad assumere cariche in societa' a capitale pubblico o a partecipazione pubblica. Tale autorizzazione non puo' comunque essere rilasciata per l'assunzione delle cariche di presidente, vicepresidente, amministratore unico o delegato e di presidente del collegio dei revisori di societa' a capitale pubblico o a partecipazione pubblica, nonche' di aziende di Enti locali, fatto salvo, per queste ultime, quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali). Non e', inoltre, consentita l'autorizzazione all'assunzione di cariche in organi di societa' a capitale pubblico o a partecipazione pubblica di rilevante dimensione economica.

3. La facolta' del dipendente di assumere cariche in societa' sportive, ricreative e culturali e' subordinata alla non rilevante dimensione economica delle stesse.

4. La Giunta Regionale individua i parametri di definizione della rilevanza economica di cui ai commi 2 e 3.

ARTICOLO 59

(Limite annuo dei compensi)

1. Fermo restando il riparto di competenze fra gli organi regionali, agli incarichi di cui all'articolo 58 si accede:

- a) mediante atti dell'organo politico o del coordinatore del dipartimento competente in materia di personale ai sensi dell'articolo 62, nei casi previsti dall'articolo 58, comma 1, lettera a);
- b) mediante atti di autorizzazione emanati dal coordinatore del dipartimento competente in materia di personale o dal coordinatore del dipartimento del Consiglio regionale per il personale assegnato al Consiglio, nei casi previsti dall'articolo 58, comma 1, lettera b).

2. Tutti gli incarichi conferiti ai dirigenti regionali ai sensi del comma 1 non possono comportare complessivamente un compenso annuale superiore al trenta per cento del trattamento economico complessivo massimo spettante al coordinatore. Per i dipendenti inquadrati nelle categorie il compenso annuale non puo' superare il cinquanta per cento del trattamento economico in godimento.

Sono esclusi da tale limitazione gli emolumenti derivanti da incarichi assegnati, su richiesta nominativa, da università, istituti di ricerca scientifica, Amministrazioni centrale e comunitaria, in quanto compatibili con le norme del presente titolo.

Nel caso di compenso eccedente, riferito ad incarichi di rilevante entità, il relativo atto indica il periodo occorrente al suo riassorbimento entro i limiti di cui al comma 2. Tale periodo non può essere superiore a quattro anni.

4. Gli atti di cui ai commi 1 e 3 sono trasmessi trimestralmente al Consiglio regionale.

5. Gli atti di cui ai commi 1 e 3 possono essere revocati qualora la relativa attività non risulti più conciliabile con i compiti d'ufficio o risulti in contrasto con le norme del presente titolo.

ARTICOLO 60 (Albi)

1. Il conferimento da parte della Regione degli incarichi di cui all'articolo 58, comma 1, lettera, a) è effettuato tra i dipendenti iscritti in appositi albi, istituiti presso il dipartimento competente in materia di personale, riguardanti partitamente:

- a) rappresentanti in enti, istituti, società, fondazioni, comitati e altri organi collegiali;
- b) revisori dei conti presso le Aziende sanitarie, società e istituzioni;
- c) commissioni giudicatrici di concorso e di esame presso la Regione, Aziende sanitarie ed Enti locali;
- d) docenze presso scuole o corsi organizzati o finanziati dalla Regione;
- e) progettazione, direzione, contabilizzazione e collaudo di opere pubbliche;
- f) altri incarichi.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i tempi, le modalità e i requisiti per l'iscrizione agli albi.

3. I dipendenti interessati all'iscrizione negli albi di cui al comma 1 devono presentare domanda al coordinatore del dipartimento competente in materia di personale, dichiarando i requisiti professionali e le esperienze acquisite.

4.

L'avvenuta iscrizione o il diniego sono comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda.

5. Gli albi sono compilati per ordine alfabetico e aggiornati con periodicità almeno annuale, tenuto conto, fra l'altro, delle successive variazioni dei requisiti professionali che gli interessati sono tenuti a dichiarare.

6. Copia degli albi e dei successivi aggiornamenti è trasmessa tempestivamente al Consiglio regionale, anche ai fini delle nomine e designazioni di competenza.

ARTICOLO 61

(Incarichi conferiti dagli organi politici)

1. L'organo politico competente adotta gli atti di incarico di cui all'articolo 58, comma 1, lettera a) avvalendosi di un'istruttoria predisposta dalla struttura competente e diretta a valutare, ai fini della conciliabilità dell'incarico con l'espletamento dei compiti di ufficio, i seguenti elementi:

- a) natura e durata dell'incarico;
- b) tempi e modi di espletamento;
- c) sussistenza di altri incarichi o autorizzazioni;
- d) connessione con le competenze della Regione e con i compiti del dipendente;
- e) intervento finanziario della Regione.

2. Gli incarichi sono conferiti in base a valutazione di professionalità e garantendo, in attuazione dei principi di pari opportunità, per ogni tipologia di incarico, il rispetto delle percentuali delle componenti femminile e maschile rilevabili dagli albi di cui all'articolo 60. I relativi atti devono dichiarare la conciliabilità degli elementi di cui al comma 1 con il regolare svolgimento dei compiti di ufficio ed escludere il contrasto tra l'attività da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente per conto della Regione.

ARTICOLO 62

(Incarichi professionali)

1. Il conferimento a dipendenti di incarichi professionali retribuiti, di valenza interna alla struttura regionale e non ricompresi nei compiti di ufficio, spetta al coordinatore del dipartimento competente in materia di personale, d'intesa con il coordinatore del dipartimento interessato all'incarico medesimo. Detti incarichi sono attribuiti in base a valutazione di professionalità e nel rispetto dei principi di pari opportunità e rotazione.

2. Con apposito provvedimento la Giunta regionale individua ulteriori criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di cui al comma 1, ivi compresi la determinazione del compenso, gli obblighi dell'incaricato ed i relativi controlli.

ARTICOLO 63

(Atti di autorizzazione)

1. L'assunzione degli incarichi di cui all'articolo 58, comma 1, lettera b) e comma 2 ha carattere eccezionale e deve essere previamente autorizzata dal coordinatore competente in materia di personale o dal coordinatore del dipartimento del Consiglio regionale, per il personale assegnato al Consiglio, i quali provvedono entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

2. La relativa domanda e' formulata dagli Enti pubblici e dai privati interessati ed e' trasmessa al coordinatore del dipartimento di appartenenza del dipendente al quale si intende conferire l'incarico. La domanda puo' essere formulata dallo stesso dipendente ed e' corredata da copia della richiesta e da tutti gli elementi di valutazione di cui all'articolo 61, comma 1, forniti dal dipendente stesso sotto la propria responsabilita'.

3. Per il rilascio delle autorizzazioni al personale che comunque presta servizio presso una pubblica amministrazione diversa dalla Regione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 10 del decreto legislativo.

4. L'atto di autorizzazione deve dichiarare la conciliabilita' con il regolare espletamento dei compiti d'ufficio ed escludere il contrasto tra l'attivit  da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente per conto della Regione.

5. A tal fine devono essere esaminati preventivamente gli elementi di valutazione di cui all'articolo 61, comma 1.

ARTICOLO 64

(Collaudi e verifiche)

1. Non sono ammessi atti di nomina, designazione o autorizzazione di dipendenti per il collaudo di:

a) opere pubbliche per le quali l'Ente locale abbia chiesto e ottenuto, a norma dell'articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 1975, n. 18 (Norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure in materia di lavori pubblici), l'assistenza degli uffici della Regione anche per una delle seguenti attivita':

1. progettazione;
2. direzione;
3. contabilizzazione;
4. assistenza ai lavori.

b) opere per le quali l'Ente locale può provvedere direttamente a norma dell'articolo 3 della LR 18/1975 con esclusione di quelle prive di finanziamento regionale.

2. Non sono parimenti ammessi atti di nomina, designazione o autorizzazione per le attività riguardanti piani, verifiche e controlli, comunque denominati, relative ad opere di disinquinamento ambientale. Sono eccezionalmente ammissibili atti di nomina di natura commissariale, temporalmente definiti e finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di interesse regionale, fermi restando i limiti dei compensi di cui all'articolo 59, comma 2.

ARTICOLO 65

(Anagrafe delle prestazioni)

1. È istituita presso il dipartimento competente in materia di personale un'anagrafe nominativa, da aggiornare annualmente, in cui devono essere indicati tutti gli incarichi e le attività extraimpiego svolte dai dipendenti regionali, nonché i relativi compensi.

2. Entro il mese di febbraio di ogni anno il dipendente interessato deve documentare l'entità dei compensi effettivamente percepiti, pena la decadenza della nomina, designazione o autorizzazione.

3. Ove il compenso risultasse difforme da quello previsto negli atti di cui all'articolo 59, comma 1, l'organo competente ridetermina, se del caso, il periodo occorrente al riassorbimento dell'eccedenza.

4. Entro il mese di maggio di ogni anno copia dell'anagrafe è trasmessa al Consiglio regionale per le valutazioni di competenza.

ARTICOLO 66

(Decadenza)

1. Il dipendente che assuma un incarico in violazione delle norme del presente titolo è dichiarato decaduto dall'impiego se la situazione di incompatibilità non cessa entro il termine indicato in apposita diffida.

2. Il compenso dovuto per le prestazioni svolte in esecuzione di un incarico assunto in violazione delle disposizioni del presente titolo è versato dall'erogante o, in difetto, dal percettore, nel conto delle entrate del bilancio della Regione. Sono fatte salve, comunque, le sanzioni disciplinari.

ARTICOLO 67

(Disposizioni speciali)

1. Il regime del trattamento economico spettante ai dirigenti regionali per gli incarichi di cui all'articolo 58, comma 1, lettera a) e' definito in conformita' di quanto disposto in materia dai contratti collettivi di lavoro.

2. Disposizioni specifiche disciplinano le attivita' di cui all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO VI NORME FINALI

ARTICOLO 68 (Enti e Aziende regionali)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili e salvo quanto da essa espressamente previsto, agli Enti e Aziende regionali il cui personale faccia parte del ruolo unico regionale, nonche' all'IRPET, alle ATER, all'Agenzia regionale di Sanita' ed alle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario.

2. Ai principi concernenti l'organizzazione delle strutture operative di cui al titolo III, capo I e' data attuazione previo adeguamento, ove necessario, dei rispettivi ordinamenti.

ARTICOLO 69 (Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni contenute nel titolo IV si applicano anche alle selezioni non concluse alla data dell'entrata in vigore della presente legge compatibilmente con il contenuto dei bandi e con lo stato di svolgimento delle procedure concorsuali.

2. La validita' delle graduatorie scadute nel corso del 1999 e' prorogata di un anno.

ARTICOLO 70 (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi:

- a) legge regionale 30 dicembre 1993, n. 108 (Disciplina delle attivita' extraimpiego dei dipendenti della Regione Toscana), cosi' come modificata dalla legge regionale 11 agosto 1999, n. 45;
- b) legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 (Recepimento del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Modifiche all'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale), cosi' come modificata dalle LR 7 novembre 1994, n.

- 82, LR 3 novembre 1995, n. 97, LR 25 gennaio 1996, n. 5, LR 3 settembre 1996, n. 75, LR 9 giugno 1998, n. 30, LR 13 agosto 1998, n. 66 e LR 14 aprile 1999, n. 20;
- c) legge regionale 12 aprile 1995, n. 56 (integrazione alla LR 7 novembre 1994, n. 81);
- d) legge regionale 3 novembre 1995, n. 97 (Disciplina delle forme collaborative speciali per l'esercizio delle funzioni dei componenti gli organi di direzione politica della Regione Toscana), così come modificata dalla LR 14 aprile 1999, n. 20;
- e) legge regionale 9 luglio 1996, n. 52 (Disciplina del personale delle segreterie del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio regionale); f) legge regionale 9 luglio 1996, n. 53 (Disciplina del personale dei Gruppi consiliari), così come modificata dalle LR 19 febbraio 1998, n. 13, LR 13 agosto 1998, n. 65 e LR 14 aprile 1999, n. 20;
- g) legge regionale 14 ottobre 1999, n. 53 (Norme per l'accesso al ruolo unico regionale).

2. Sono abrogati i seguenti articoli della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale):

- a) articolo 4;
- b) articolo 25;
- c) articolo 26;
- d) articolo 27, così come modificato dalla LR 7 novembre 1994, n. 81;
- e) articolo 44;
- f) articolo 45, limitatamente al comma 3;
- g) articolo 48;
- h) articolo 49 bis, aggiunto con LR 14 novembre 1991, n. 53;
- i) articolo 101;
- l) articolo 158.

3. Resta in vigore il regolamento regionale n. 5 del 24 dicembre 1999 (Regolamento di attuazione concernente le norme per l'accesso al ruolo unico regionale e per l'assunzione a tempo determinato).

ALLEGATO
TABELLA A
STRUTTURA

CONSIGLIO REGIONALE:

DIPARTIMENTO CONSIGLIO REGIONALE.

GIUNTA REGIONALE:

1. DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E DEGLI AFFARI LEGISLATIVI E GIURIDICI.
2. DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE RISORSE.
3. DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.
4. DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI.
5. DIPARTIMENTO DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI SOLIDARIETA'.
6. DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE FORMATIVE E DEI BENI CULTURALI.
7. AVVOCATURA REGIONALE.